

Prot. 2617/2020



Tribunale di Torre Annunziata

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 30.11.2020

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica e le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70, relative al sistema di tracciabilità dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid 19;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, il quale, all'art. 3, comma 2, prevede che le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;

visti i documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, appendice del DVR – Covid 19, misure di contrasto del Covid-19 nella fase 2, relativi al Tribunale di Torre Annunziata, redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, trasmesso in data 6.5.2020 e, in particolare, il paragrafo 7.3, nel quale si prescrive la limitazione degli accessi alle segreterie aperte al pubblico mediante misure preventive;

vista altresì la nota datata 7.9.2020 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la quale, d'intesa con il Medico competente, visti l'aggravarsi della curva epidemiologica, in particolare nel territorio regionale campano, e le conseguenti misure restrittive anti-Covid adottate dal Presidente della Regione Campania:

- si confermano le prescrizioni anti-Covid contenute nell'Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e Salute redatta per i luoghi di lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in particolare le misure per l'accesso al Front Office e alle segreterie aperte al pubblico;

- si ritiene essenziale, ai fini della tutela della salute dei lavoratori della Procura e dell'utenza stessa, che all'interno della sede giudiziaria venga effettuato un rigoroso controllo delle compresenze (presenze contemporanee) nonché un consistente contenimento dei flussi e

una limitazione degli accessi degli utenti avvocati e cittadini nei locali del Tribunale, da attuarsi con le prescrizioni di cui al citato DVR (prenotazioni, ingressi scaglionati e quant'altro);

- si raccomanda la massima vigilanza sull'utilizzo della mascherina e sull'evitare assembramenti nelle aule del Tribunale e negli spazi comuni, nonché il frequente lavaggio delle mani, e la perfetta igienizzazione dei locali medesimi da parte della ditta di pulizie;

vista la nota datata 30.11.2020 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la quale, visto l'attuale andamento della situazione epidemiologica nella regione Campania, si confermano le raccomandazioni già formulate con la precedente nota dell'7.9.2020 in ordine alla rigorosa osservanza delle misure anti-Covid nei luoghi di lavoro del Tribunale di Torre Annunziata;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 3 novembre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, il quale:

- all'art. 1, comma 1, dispone che *"è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi"*;

- all'art. 1, comma 2, dispone che: *"E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630;*

- all'art. 3, rubricato *"Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto"*, al comma 4, lettere a) e i), prevede: *"a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute."*; i) *i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile."*;

atteso che con successivi provvedimenti, modulati in ragione del pericolo di contagio, questo Presidente ha diramato una serie di linee guida regolamentando sia gli accessi che l'attività giudiziaria, da ultimo con decreto n. 2217/2020 del 15.10.2020 sino al 30.11.2020, in applicazione di quanto disposto dall'art. 83, d.l. n. 18/20, facendo seguito a precedenti provvedimenti organizzativi n. n. 1860 del 7.9.2020; n. 1387 del 18.6.2020; n. 1342 del 15.6.2020 e n. 1058 del 5.5.2020;

viste le linee guida agli uffici giudiziari per l'emergenza Covid approvate dal plenum del CSM in data 4 novembre 2020, con le quali si reputa opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino – ovvero confermino l'efficacia di – disposizioni volte a regolare

l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio;

rilevato che con ordinanza datata 13.11.2020 del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284/2020 in vigore dalle ore 24 del 14.11.2020, la regione Campania è stata inserita nei territori nei quali si applicano le misure previste dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 3 novembre 2020;

considerata la necessità di tener conto delle ricadute che la predetta disposizione limitativa dei movimenti per l'aggravamento del contagio sul territorio del circondario può avere sull'attività giudiziaria;

rilevato che, come peraltro indicato anche dalle linee guida del C.S.M. precedentemente menzionate, *“occorre prevedere la trattazione di procedimenti “in presenza” in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24.10.2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione penale e civile”;*

acquisite le risultanze derivate dalla riunione del 20.11.2020 del comitato permanente di monitoraggio delle attività conseguenti alla ripresa dell'attività giudiziaria, a cui partecipano il Procuratore della Repubblica, i Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Torre Annunziata, i dirigenti amministrativi del Tribunale e della Procura della Repubblica ed il presidente della locale sezione dell'A.N.M. (oltre allo scrivente);

DISPONE QUANTO SEGUE

ACCESSO AL TRIBUNALE

resta confermata la disciplina prevista dal provvedimento n. 2217 del 15.10.2020, con l'unica modifica relativa al numero di passi simultaneamente disponibili per l'accesso all'ufficio che si riduce da 25 a 20.

In proposito si reitera la raccomandazione a chi, autorizzato al libero accesso in Tribunale per impegno di udienza, intenda recarsi anche presso gli uffici amministrativi, di acquisire il necessario *passi*, che costituisce l'unico titolo di accesso alle Cancellerie delle sezioni.

Per ottimizzare gli adempimenti richiesti agli uffici di cancelleria si programma l'applicazione di un apposito software predisposto dalla società “Aste giudiziarie” per la gestione telematica delle richieste degli utenti alle cancellerie che potrebbe consentire una limitazione degli accessi all'ufficio giudiziario ed accelerare la definizione degli adempimenti richiesti.

Il predetto applicativo, già divulgato al C.O.A., previe apposite sessioni di formazione, potrà essere quanto prima attivato, in via sperimentale, presso la seconda sezione civile e la sezione lavoro e previdenza.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Trattazione delle cause “in presenza”

La trattazione delle cause “in presenza” (contemplandosi in queste anche quelle che prevedono l’acquisizione di prova testimoniale) viene limitata al numero massimo di 3 al giorno per ciascun magistrato; si disporrà il rinvio dei procedimenti eccedenti tale limite tenendo conto dei criteri prioritari di trattazione: anno di iscrizione al ruolo, natura e intrinseca urgenza della materia.

Udienze presidenziali

La trattazione delle cause “in presenza” nelle udienze presidenziali viene limitata al numero massimo di **cinque** per udienza; non si disporrà il rinvio dei procedimenti eccedenti tale limite, se già predeterminati, in considerazione della natura e della intrinseca urgenza della materia.

Udienze camerale collegiali

La trattazione delle cause “in presenza” per i due collegi della sezione viene limitata al numero massimo di **cinque** per udienza; non si disporrà il rinvio dei procedimenti eccedenti tale limite, se già predeterminati, in considerazione della natura e della intrinseca urgenza della materia;

Volontaria giurisdizione

La trattazione delle cause “in presenza” viene limitata al numero massimo di **tre** per udienza. Vengono sospesi, nei procedimenti di nomina di amministratore di sostegno, gli esami domiciliari provvedendosi alla nomina, dopo l’instaurazione del contraddittorio ed all’esito dell’audizione delle parti, l’a.d.s. provvisorio;

Con appositi decreti o nello stesso decreto di fissazione di udienza, verrà disposta la convocazione in prima udienza del solo ricorrente che si proponga come a.d.s. e, a seconda dei casi, la convocazione di eventuali controinteressati ad una successiva udienza (con il limite massimo di tre persone ad udienza);

I **giuramenti di a.d.s. , tutori e protutori** avverranno in forma scritta.

Le udienze di sostituzione di tutore e protutore o a.d.s. verranno svolte in forma cartolare, con deposito di note e documentazione (*rendiconto del tutore o amministratore uscente; relazione corredata da idonea documentazione sui rapporti tra il tutelato/beneficiario ed il nuovo tutore/ads e sulla condizione familiare, lavorativa, reddituale e patrimoniale del nuovo tutore o amministratore*);

Per **le udienze di chiarimenti su rendiconti o su istanze di vario tipo**, si dispone, ove possibile, il deposito fuori udienza della relativa documentazione, eventualmente corredata da apposita relazione, da parte dell’istante o del tutore o amministratore; ove ciò non sia possibile, verrà disposto un rinvio, sempre che non sussistano ragioni di urgenza;

Le udienze fissate per la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio verranno svolte in forma cartolare ove le parti siano assistite da procuratore; ove invece le parti siano costituite personalmente, verrà concesso un termine per il deposito in cancelleria della prova delle notifiche o degli atti di assenso dei parenti e degli affini del beneficiando.

SECONDA SEZIONE CIVILE

La trattazione delle cause “in presenza” (contemplandosi in queste anche quelle che prevedono l’acquisizione di prova testimoniale) viene limitata al numero massimo di **tre** per udienza di ciascun magistrato; si disporrà il rinvio dei procedimenti eccedenti tale limite tenendo conto dei criteri prioritari di trattazione: anno di iscrizione al ruolo, natura e intrinseca urgenza della materia.

TERZA SEZIONE CIVILE

La trattazione delle cause “in presenza” (contemplandosi in queste anche quelle che prevedono l’acquisizione di prova testimoniale) viene limitata al numero massimo di **tre** per udienza di ciascun magistrato; si disporrà il rinvio dei procedimenti eccedenti tale limite tenendo conto dei criteri prioritari di trattazione: anno di iscrizione al ruolo, natura e intrinseca urgenza della materia.

Unicamente per la materia delle locazioni il predetto limite massimo viene aumentato a **cinque**.

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

La trattazione delle cause “in presenza” (ricomprensive sia la comparizione delle parti che le prove testimoniali) viene limitata al massimo di **cinque** per udienza per ciascun magistrato della sezione; si disporrà il rinvio dei procedimenti eccedenti tale limite, tenendo conto dei criteri prioritari di trattazione: anno di iscrizione al ruolo, e intrinseca urgenza della materia.

Per tutte le udienze in presenza, anche in considerazione della ridotta ampiezza delle aule, si evidenzia la necessità di adottare ogni accorgimento volto a rispettare l’obbligo di distanziamento e il divieto di assembramento, adottando lo scaglionamento della fissazione dei processi, richiamando il Foro al puntuale rispetto degli orari programmati.

SEZIONI PENALI

Si conferma l’attuale assetto organizzativo delle udienze preliminari e di quelle dibattimentali come precedentemente disposto da ultimo con provvedimento n. 2217 del 15.10.2020, richiamando anche per queste gli avvocati al puntuale rispetto del cronoprogramma previsto per ogni singola udienza.

I magistrati cureranno la trasmissione alla Camera penale dell’orario di trattazione dei singoli processi (e di eventuali rinvii), con un anticipo di almeno **sette giorni** rispetto all’udienza.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIARIE

Per accelerare la definizione delle procedure di liquidazione degli importi spettanti ai difensori ammessi a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si è disposto un incremento del personale amministrativo addetto al settore; si raccomanda ai sigg. magistrati la sollecita definizione dei procedimenti.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia a far data dal 1.12.2020.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento a tutti i magistrati dell'Ufficio
al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata
al Presidente della Camera penale
al Presidente e al Procuratore Generale presso della Corte d'Appello
all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della
Campania
nonchè l'inserimento sul sito web del Tribunale.

Torre Annunziata, 30 novembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Ernesto Aghina

